

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER
LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DEL GIORNO 1 APRILE
2016.**

Il giorno 1 aprile 2016 alle ore 9,00 in Reggio Emilia presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi, n. 12/D si è riunito il Consiglio di Gestione della "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia", ritualmente convocato nei modi stabiliti dallo Statuto, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

[...omissis...]

10. Informazioni in merito a rinnovo delle concessioni degli impianti natatori, dello Stadio Mirabello, del Palasport Bigi, del Campo di Atletica Leggera, dell'impianto polisportivo di Via Terrachini, dell'impianto adibito alla pratica della scherma e provvedimenti conseguenti;

[...omissis...]

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale nelle persone dei signori:

✓ Milena Bertolini, Presidente;

✓ Alberto Manzotti, consigliere.

È altresì presente il Consigliere Giovanni Codazzi in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali, così come stabilito dall'art. 23 comma 2 lett. C dello Statuto. Il Consigliere Alessandro Iori deve essere considerato assente giustificato, avendo comunicato di non poter assistere alla seduta per impegni preesistenti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, dello Statuto il Consiglio di Gestione alle ore 9,20 è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi

componenti nominati.

Assume la Presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Gestione, Sig.ra Milena Bertolini.

Funge da Segretario il dott. Domenico Savino, Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia in ciò assistito dalla dott.ssa Giovanna D'Angelo.

E' inoltre presente la Sig.ra Monica Rasori, responsabile del Bilancio e controllo di gestione della Fondazione e il Dott. Davide Miari dello Studio B.F.M.R. & Partners, consulente fiscale della Fondazione.

Si passa quindi all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

[...omissis...]

Punto n. 10 – Informazioni in merito a rinnovo delle concessioni degli impianti natatori, dello Stadio Mirabello, del Palasport Bigi, del Campo di Atletica Leggera, dell'impianto polisportivo di Via Terrachini, dell'impianto adibito alla pratica della scherma e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Gestione

richiamata le delibere n. 3, 4 e 11 del 29 giugno 2015;

viste tra l'altro le polemiche giornalistiche insorte a seguito dell'annuncio da parte di un imprenditore musicale di voler organizzare una serie di spettacoli presso lo stadio Mirabello;

richiamata a tale ultimo riguardo la delibera n. 2 del 9 ottobre 2015, con cui, in relazione ad una generica richiesta di disponibilità dell'impianto per altri sport e manifestazioni era stato deciso che:

a. che lo Stadio Mirabello è impianto dedicato in via primaria al gioco del

calcio e solo subordinatamente alla pratica di altri sport o alla realizzazione di eventi e spettacoli e sempre subordinatamente al fatto che il diverso utilizzo non pregiudichi le attività calcistiche ivi programmate;

b. di dare mandato al Direttore a predisporre risposta ufficiale per City Medial Two Sas, nella quale si ipotizzi una "finestra temporale" utile per lo svolgimento di eventuali spettacoli musicali tendenzialmente tra il 25 giugno ed il 15 luglio p.v;

c. di dare mandato al Direttore a predisporre risposta ufficiale per Rugby Reggio ASD, nella quale parimenti si comunica che l'impianto è destinato essenzialmente al gioco del calcio, considerando tutte le altre attività secondarie ad esso e ribadendo che l'accesso al campo non sarebbe stato negato in via assoluta, ma solo in caso di previsioni meteo sfavorevoli e che pertanto nel periodo primaverile sarebbe stato possibile ipotizzare lo svolgimento di qualche partita alle condizioni sopraindicate.

A seguito di breve dibattito, a voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di limitare dalla prossima stagione sportiva 2016-17 l'uso del campo sportivo dell'impianto "Mirabello" di via Matteotti alle sole attività sportive e tra queste alla pratica del calcio, con esclusione anche occasionale del gioco del rugby o del foot-ball americano e di manifestazioni o eventi extrasportivi;

2. di autorizzare il Direttore all'esperimento di gara per il rifacimento del manto di gioco in erba naturale per la stagione sportiva 2016-17, inibendo l'uso dell'impianto a chiunque, fino ad adeguato radicamento dell'erba medesima;

3. di stabilire che per la stagione sportiva 2016-17 l'utilizzo del terreno di gioco verrà limitato fino alla fine del mese di aprile 2017 allo svolgimento delle sole gare del "Campionato di calcio femminile di serie B", di altre eventuali squadre femminili cittadine, che vi vogliano disputare il proprio campionato e alternativamente di una gara dei campionati minori di Reggiana 1919 (Torneo Berretti o allievi). Nessuna attività di allenamento o scuola-calcio potrà essere svolta sull'intero terreno di gioco, area per destinazione compresa;

4. di confermare la decisione già assunta, ufficializzandola nel Tariffario, in base a cui l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionati di calcio femminile sarà gratuito e che in sede di concessione dell'impianto occorrerà tenerne conto in termini di redditività per il Concessionario;

5. di consentire, a parziale deroga di quanto stabilito al punto sub 3 e solo compatibilmente con le condizioni del terreno di gioco nel corso della primavera 2017, a partire dalla seconda metà di aprile , lo svolgimento delle gare relative ai tornei cittadini, da definirsi da parte del Direttore di concerto con la Presidenza e dietro pagamento delle relative tariffe al Concessionario;

6. di autorizzare, solo se debitamente richieste, a partire dal 25 giugno e fino al 17 luglio 2016 lo svolgimento di manifestazioni musicali ed artistiche nell'impianto, comunicando poi ufficialmente che l'impianto sarà esclusivamente adibito ad attività sportive. Il predetto termine finale potrà eventualmente essere derogato di qualche giorno e non oltre una settimana a parere insindacabile del Direttore e comunque non oltre il

termine utile per l'inizio dei lavori di rifacimento del manto di gioco in erba naturale;

7. di stabilire che ai fini dello svolgimento delle manifestazioni di cui al punto precedente sub 6) l'impianto sia concesso in uso e non in subconcessione.

In conseguenza di ciò:

A. non venga concesso l'impianto a giornata, cioè dalle ore 00,00 alle ore 24,00 (non esistendo tra il resto una tariffa corrispondente), ma solo per fasce orarie all'interno di una giornata, necessarie per l'allestimento e lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, in ogni caso e per ogni attività nel rispetto del Regolamento per la disciplina di attività rumorose;

B. l'impianto sia concesso solo se nella richiesta siano indicate con esattezza le manifestazioni che vi si svolgono e ciò deve essere inteso nel senso che la richiesta d'uso va compilata almeno con l'indicazione della tipologia di attività (concerto, recita, musical, altro etc), della data di svolgimento prevista (salva integrazione o correzione) e della tempistica necessaria per l'allestimento e smontaggio. In assenza la richiesta va considerata incompleta e pertanto irricevibile e l'impianto non potrà essere concesso. I dati aggiuntivi delle singole manifestazioni andranno comunque integrati, non appena sia possibile all'organizzatore darne comunicazione pubblica;

C. l'eventuale mancata concessione dell'impianto in conseguenza della presentazione di domanda incompleta, o non conforme, o non accompagnata dagli elementi di garanzia richiesti, determinerà la mancata concessione dell'impianto e in conseguenza di ciò la

Fondazione per lo sport non assume alcuna responsabilità verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali affidamenti anche di natura patrimoniale, che costoro abbiano fatto in relazione all'effettivo svolgimento delle manifestazioni programmate;

D. referente per la Fondazione durante lo svolgimento di tali manifestazioni rimane sempre e solo il Concessionario, che manterrà anche la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni, salvi gli obblighi stabiliti a carico di chi organizza tali manifestazioni, in particolare in materia di autorizzazioni d'esercizio e sicurezza;

8. di ribadire e specificare che il corrispettivo di concessione per l'uso dell'impianto è quello fissato nelle tariffe (visionabili sul sito della Fondazione) e va pagato al Concessionario. A tale proposito relativamente alle manifestazioni di cui ai precedenti punti sub 6) e 7), per ogni manifestazione va pagata la relativa tariffa. In conseguenza di ciò:

A. deve essere corrisposta una quota pari al 7% sugli introiti di ogni singola manifestazione giornaliera, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A.;

B. oltre il 7% sugli introiti, lo svolgimento di ogni manifestazione comporta il pagamento de:

a. l'illuminazione della tribuna e l'uso di corrente, la cui tariffa da corrispondere è di € 100 + IVA a singola manifestazione giornaliera. Detta tariffa va inserita nell'apposito tariffario;

b. la pulizia della tribuna, la cui tariffa da corrispondere è di € 105 a serata + IVA a singola manifestazione giornaliera. Ove tra una

manifestazione e l'altra l'organizzatore decidesse di provvedere in proprio a disbrigare l'onere delle pulizie, il Concessionario, se liberato formalmente da quest'onere, non addebiterà il relativo costo;

c. l'eventuale uso della sala stampa, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00+IVA a singolo utilizzo ;

d. l'eventuale uso di spogliatoio aggiuntivo oltre ai primi due, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00 + IVA a singola manifestazione giornaliera;

e. nel caso di richiesta al Concessionario da parte dell'organizzatore della manifestazione di depositare tra una manifestazione e l'altra beni, strumenti, attrezzature, ove il primo vi aderisca, questi può richiedere che tale contratto sia disciplinato per iscritto secondo le norme stabilite in materia dal Codice Civile, in ogni caso esonerando preventivamente ed esplicitamente la Fondazione per qualunque evento a ciò collegato;

C. gli eventuali organizzatori delle manifestazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dell'impianto debbono impegnarsi per iscritto unitamente alla richiesta, conformemente presentata, a fornire immediatamente dopo l'evento al Concessionario ed in copia alla Fondazione i borderò SIAE relativi a ciascun evento a pagamento, ai fini del calcolo di quanto dovuto in termini tariffari. L'ammontare del dovuto per ogni singola manifestazione sarà determinato pertanto sommando al 7% sugli introiti della manifestazione, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A., le voci di cui ai precedenti punti Ba) e Bb),

Bc), Bd), Be), quest'ultime se fruite. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia dal Concessionario anche alla Fondazione e pagate dall'organizzatore dell'evento entro 30 giorni dall'emissione;

D. come per tutti gli impianti, trattandosi di utilizzo occasionale, il Concessionario può richiedere il pagamento anticipato. In tal caso esso può essere forfettariamente e concordemente stimato in base alle prevendite, salvo conguaglio;

E. in ogni caso a garanzia dei crediti derivanti dai precedenti punti sub 6, 7 e 8, il **Concessionario** potrà pretendere dal richiedente in uso l'impianto la prestazione di una **fideiussione a prima richiesta** per un valore corrispondente a quello presunto, qui calcolato **in € 15.000 a singola manifestazione giornaliera**. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 ess.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.

Il richiedente in uso l'impianto sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Concessionario decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, fino a completa estinzione del debito garantito. La fideiussione a prima richiesta dovrà prevedere:

a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;

c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Concessionario;

d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

F. l'attività di somministrazione spetta al Concessionario. Se l'organizzatore dell'evento vuole fruire dei locali ad uso somministrazione di alimenti e bevande dovrà ottenerne la disponibilità dal Concessionario e munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie.

9. di stabilire che la concessione in uso dell'impianto – secondo regola che vale per tutti gli impianti - è subordinata al fatto di essere in regola con i pagamenti relativi ad utilizzo di impianti sportivi per periodi pregressi, o di avere sottoscritto con la controparte un "piano di rientro", da depositarsi in copia presso la scrivente Fondazione. Similmente a quanto avviene per tutti gli impianti, la conferma di ciò verrà richiesta formalmente al Concessionario;

10. di stabilire, stanti i precedenti occorsi negli anni precedenti, che andrà depositata a copertura di eventuali danni **a favore della Fondazione** apposita **fideiussione a prima richiesta** per importo non inferiore ad € **8.500.**

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria,

assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Concedente decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, fino a completa estinzione del debito garantito. La fideiussione a prima richiesta dovrà prevedere:

- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Fondazione;
- d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Parimenti andrà depositata copia di polizza assicurativa a copertura di ogni danno a persone e cose, derivante dalla organizzazione della manifestazione;

11. di stabilire che le polizze prestate dovranno essere consegnate al Concessionario ed alla Fondazione con congruo preavviso, per poter essere adeguatamente controllate e, quindi, almeno con 10 giorni feriali di anticipo sullo svolgimento dell'evento, non potendosi altrimenti garantire il

rilascio dell'autorizzazione all'uso;

12. di stabilire altresì che la domanda debitamente compilata almeno per i concerti già fissati debba essere presentata entro il termine del 15 aprile, dandosi altrimenti al Direttore la facoltà di anticipare al termine della ordinaria stagione sportiva la data di inizio dei lavori di rifacimento del manto di gioco da utilizzarsi per la stagione sportiva 2016-17, rispetto a quella di cui al punto sub 2), negando conseguentemente l'uso dell'impianto e ribadendosi che la Fondazione non assume anche in tal caso alcuna responsabilità verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali affidamenti anche di natura patrimoniale, che costoro abbiano fatto in relazione all'effettivo svolgimento delle manifestazioni programmate, nel caso in cui da un lato la richiesta di concessione dell'impianto non venga formalizzata nei modi dovuti, dall'altro nel caso in cui non vengano fornite le garanzie fideiussorie richieste.

13. di autorizzare il Direttore ad esperire gara per la concessione dell'impianto per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, con possibilità di rinnovo di anni 1 (uno), stabilendosi che il corrispettivo pagato al Concessionario sia calcolato sulla base della redditività derivante anche dalle eventuali manifestazioni extrasportive di cui ai precedenti punti sub 6) e ss;

[...omissis...]

Vista l'assenza di varie da discutere e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 12:45 la seduta è tolta.

Letto ed approvato.

Il Segretario

La Presidente